

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6444 del 07/12/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN POZZO - COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) - PROCEDIMENTO MOPPA4115
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6683 del 07/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sette DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE  
PROCEDIMENTO MOPPA4115  
COMUNE DI FINALE EMILIA (MO)  
AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO AD USO  
INDUSTRIALE IN VIA PANARIA BASSA NEL COMUNE DI FINALE EMILIA  
(MO)  
RICHIEDENTE: MARAZZI GROUP SRL

**LA RESPONSABILE**

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 17021 del 30/11/2015 il Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa ha rilasciato alla Società Marazzi Group srl (C.F./P.IVA 00611410374) la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale in Via Panaria Bassa nel Comune di Finale Emilia (MO) con codice MOPPA4115;
- tale variante prevede un aumento dei prelievi attuati dal pozzo esistente nello stabilimento Marazzi ubicato in località Polo Industriale nel Comune di Finale Emilia (MO) per una portata di 4,7 l/s ed un volume massimo annuo di 65.000 mc;
- in data 22/12/2015 la Società Marazzi Group srl ha richiesto al Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa il rinnovo della concessione MOPPA4115;
- in data 10/10/2017, a seguito del trasferimento delle competenze in materia di demanio idrico ad ARPAE in attuazione della LR 13/2015, la Società Marazzi Group srl ha presentato a questa Struttura, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2017/11493, domanda di concessione per la realizzazione di nuovo pozzo nell'area di proprietà mantenendo invariati i quantitativi già concessi precedentemente;
- scopo della domanda di variante è quello di disporre di un pozzo di riserva da utilizzare in caso di avaria o necessità di manutenzione del pozzo esistente, al fine di evitare interruzioni della produzione nello stabilimento;
- con nota prot. PGFE/2017/14431 del 22/12/2017, ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001, questa Struttura di ARPAE ha richiesto alla Società Marazzi Group srl di fornire documentazione integrativa in merito alla domanda di concessione in oggetto;
- la documentazione in questione è stata inviata dal richiedente in data 25/01/2018 ed acquisita da ARPAE al prot. n. PGFE/2018/1042 del 26/01/2018;

VERIFICATO che l'istanza presentata si configura come variante sostanziale della concessione MOPPA4115 ed è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001, previa autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo ai sensi dell'art. 16 del RR 41/2001;

DATO ATTO:

- che è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttori, per un importo di 230,00 €;
- che con nota prot. n. PGFE/2018/1192 del 31/01/2018 è stato richiesto alla Provincia di Modena il parere di competenza previsto dall'art. 12 del RR 41/2001;

- la Provincia di Modena ha espresso parere positivo in merito all'istanza in esame acquisito da questa Struttura al prot. n. PGFE/2018/1433 del 6/02/2018;
- che con avviso pubblicato sul BURERT n. 36 del 21/02/2018 è stato dato conto della domanda di variante alla concessione in oggetto presentata dalla Società Marazzi Group srl e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- che ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- che la Struttura scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata:

- che il pozzo che si intende realizzare sarà ubicato in via Panaria Bassa 13/B, località Polo Industriale, nel Comune di Finale Emilia (MO) su terreni di proprietà del richiedente censiti al catasto fabbricati del Comune al foglio n. 107, mappale n. 40;
- che il pozzo in progetto è individuato dalle seguenti coordinate UTM\* (RER): X=677856, Y=966369;
- che il pozzo in progetto ha le seguenti caratteristiche salienti:
  - profondità 80 m
  - diametro 180 mm
  - tratti fessurati previsti 18,5 m complessivi
  - tipologia di pompa elettropompa sommersa
  - portata massima 4,7 l/s
- che la testa pozzo sarà collocata all'interno di un pozzetto di protezione in cls di diametro 120 cm ed altezza 110 cm;
- che il volume annuo richiesto, invariato rispetto alla concessione preesistente è pari a 65.000 mc;
- che tale quantitativo, considerando un periodo di utilizzo dei pozzi aziendali di 330 giorni/anno x 16 ore/giorno, corrisponde una portata media di 3,42 l/s;
- che il pozzo esistente, perforato nel 1990, è soggetto ad un degrado fisiologico della camicia metallica e della pompa che potrebbe determinare una improvvisa e non prevedibile interruzione del funzionamento;
- che la realizzazione del nuovo pozzo è finalizzata a disporre di un pozzo di riserva da utilizzare in alternativa a quello esistente in caso di guasti o necessità di manutenzione del primo, date le esigenze produttive che richiedono un approvvigionamento idrico costante e certo nel tempo;

- che non sono disponibili fonti di approvvigionamento alternative come risulta dalla nota di SorgeAqua srl del 15/07/2015 acquisita agli atti di ufficio, nella quale si afferma che la rete acquedottistica non è in grado di soddisfare le portate idriche richieste dallo stabilimento Marazzi Group srl;
- che la stratigrafia di sottosuolo dell'area di progetto, ricostruita sulla base dei dati della Banca Dati Geognostici regionale, evidenzia la presenza di 3 orizzonti acquiferi sovrapposti sino alla profondità prevista per il pozzo in progetto (80 m);
- che tali acquiferi con spessore plurimetrico (fino ad un massimo di circa 15 m) sono inquadrabili nei Complessi Acquiferi A1 e A2 secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna” (RER – ENI, 1998);
- che tali livelli acquiferi, separati da terreni prevalentemente limoso-argillosi con caratteristiche di acquitardo, sono nell'areale di interesse idrogeologicamente comunicanti tra loro presentando le medesime caratteristiche piezometriche ed idrochimiche e possono quindi essere considerati come parti di un medesimo acquifero omogeneo;
- che i corpi idrici più profondi, riferibili al Complesso acquifero A3, risultano idraulicamente separati dai livelli acquiferi più superficiali e sono contraddistinti nell'area in esame da caratteristiche di acquifero salmastro;
- che le caratteristiche e l'ubicazione del pozzo in progetto sono tali da evitare fenomeni di drenanza delle acque salmastre verso gli acquiferi sovrastanti;
- che le simulazioni modellistiche effettuate al fine di verificare gli effetti degli emungimenti dal pozzo in progetto hanno evidenziato come i prelievi previsti non alterino in modo significativo la circolazione idrica sotterranea e non determinino interferenze con le altre opere di emungimento esistenti nelle aree limitrofe;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore” (codice 0630ER-DQ2-PPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo “buono”;
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi “lievi” (portate inferiori a 50 l/s) e che la “criticità tendenziale” del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere “bassa”;
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di “attrazione”;
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO CHE:

- il pozzo in progetto non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che, data la finalità di disporre di un pozzo di riserva mantenendo inalterati i prelievi idrici già concessi, non sussistano motivi ostativi alla realizzazione del pozzo richiesto dalla Marazzi Group srl con le caratteristiche indicate in premessa e nel rispetto delle prescrizioni e delle specifiche di seguito dettagliate;
- che alla luce dei caratteri di variabilità laterale della stratigrafia di sottosuolo documentata nell'area di progetto, in particolare per quanto riguarda i terreni più prossimi alla superficie, vada evitata la captazione di eventuali acquiferi presenti entro i primi 25 m dal piano campagna al fine di evitare possibili interferenze del pozzo con gli acquiferi più superficiali presenti nei terreni di copertura con scadenti caratteristiche idrochimiche;
- che il pozzo possa essere realizzato fino alla profondità massima di 80 m fermo restando che la perforazione dovrà essere arrestata al raggiungimento della profondità utile a soddisfare i fabbisogni idrici aziendali;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questa Struttura con prot. n. PGFE/2018/14706 del 4/12/2028;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

#### D E T E R M I N A

- a) di autorizzare, ai sensi dei disposti dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, la Società Marazzi Group srl (C.F./P.IVA 00611410374) con sede legale in Via Regina Pacis n. 39 nel Comune di Sassuolo (MO), alla realizzazione di un pozzo su terreno di proprietà del richiedente distinto al foglio n. 107, mappale n. 40 del Catasto del Comune di Finale Emilia (MO);
- b) di precisare che la presente autorizzazione alla perforazione non costituisce titolo di concessione all'esercizio della derivazione dal pozzo; l'atto di concessione potrà essere rilasciato soltanto a conclusione del relativo procedimento di cui al Titolo II del RR 41/2001;
- c) di stabilire che il pozzo in progetto potrà essere perforato fino alla profondità massima di 80 m dal piano campagna fermo restando che la perforazione dovrà essere arrestata al raggiungimento della profondità utile ad ottenere la portata massima richiesta;
- d) di stabilire che potranno essere captati esclusivamente livelli acquiferi a profondità superiori a 25 m dal piano campagna;
- e) di precisare che le caratteristiche tecniche salienti del pozzo in progetto, così come risulta dalla documentazione depositata agli atti, sono le seguenti:
  - profondità massima            80 m

- diametro 180 mm
- tratti fessurati previsti 18,5 m complessivi
- tipologia di pompa elettropompa sommersa
- portata massima 4,7 l/s

f) di stabilire che la perforazione debba essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito indicate:

- durante la perforazione del pozzo dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- il pozzo potrà essere plurifalda nel caso in cui i singoli acquiferi presenti non abbiano spessore sufficiente per ottenere la portata massima di concessione richiesta;
- si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra colonna del pozzo e pareti del foro mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi captati, mediante compactonite per uno spessore metrico in corrispondenza del tetto degli acquiferi captati e mediante miscela cemento – bentonite nei restanti tratti intermedi e al di sopra del livello acquifero captato più superficiale fino a piano campagna;
- la testa pozzo e le relative strutture di servizio dovranno essere protette all'interno di un pozzetto di ispezione e manovra dotato di chiusino a tenuta ermetica, con basamento costituito da soletta in cemento in continuità con la cementazione del pozzo, e protetto nei confronti di eventuali infiltrazioni di acque di dilavamento superficiali e di sversamenti accidentali;
- la flangia della bocca pozzo dovrà essere dotata di foro provvisto di chiusura con tappo filettato di diametro sufficiente all'inserimento di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di freatimetro per la misura della piezometria;
- dovrà essere installato idoneo e tarato strumento di misura dei volumi d'acqua (contatore piombato, che deve essere mantenuto in condizioni di perfetta efficienza ad onere del concessionario), tale da consentire l'agevole lettura ed i controlli in caso di sopralluogo;
- dovrà essere installata sulla tubazione di mandata apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- nel pozzo dovrà essere installata una pompa con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza e profondità di installazione congrua con la portata massima richiesta in concessione, in funzione della piezometria della falda derivata e delle perdite di carico lungo la rete idrica;

Ulteriori prescrizioni da rispettare in fase di cantiere:

- durante l'esecuzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone e alle cose, secondo quanto stabilito dall'allegato IV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; si precisa che il titolare dell'autorizzazione è responsabile di eventuali incidenti e/o fenomeni di inquinamento che si verifichino durante la realizzazione del pozzo, o anche successivamente, in conseguenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite;
- in caso di salienza l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta;

- l'impianto di perforazione dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie al controllo di eventuali eruzioni liquide o gassose (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione);
  - qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas si dovrà provvedere all'immediata sospensione della perforazione e ad avvertire tramite PEC il Ministero dello sviluppo economico DGS-UNMIG, Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche, Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse, Sezione di Bologna di Via Zamboni, 1, PEC [dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it](mailto:dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it), l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il Comando dei Vigili del Fuoco competente e, per conoscenza, ARPAE SAC di Ferrara;
  - i materiali provenienti dagli scavi e dalla perforazione devono essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- g) il titolare dovrà fornire a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara all'indirizzo [aofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aofe@cert.arpa.emr.it) con nota a sua firma, precisando il codice identificativo della pratica (MOPPA4115), le seguenti comunicazioni:
- data di inizio dei lavori con almeno cinque giorni di anticipo, precisando nominativo dell'impresa esecutrice e relativi dati fiscali;
  - l'esito finale dei lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di completamento degli stessi, corredata da relazione tecnica finale a firma congiunta di tecnico abilitato e della ditta esecutrice, contenente attestazione del rispetto delle prescrizioni di perforazione e con le seguenti informazioni minime:
    - esatta localizzazione del pozzo su planimetria catastale aggiornata e CTR;
    - coordinate UTM\* (RER) del pozzo;
    - descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrate, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo e dell'eventuale avampozzo;
    - rappresentazione grafica della stratigrafia e del completamento del pozzo;
    - verifica della corrispondenza tra ipotesi di progetto e situazione reale riscontrata con particolare riferimento alla stratigrafia e tipo di falda/e captata/e;
    - tipologia e caratteristiche tecniche della pompa installata;
    - descrizione delle eventuali prove in situ realizzate;
    - documentazione fotografica della testa pozzo e delle relative dotazioni (contatore, ecc.);
- h) di richiamare gli adempimenti previsti dalla L. 464/84 per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e l'invio allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, di apposita relazione sui risultati della ricerca, utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito di ISPRA al seguente indirizzo: <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/istruzioni-per-linvio>; l'inosservanza di tale adempimento è sanzionabile con un ammenda € 258,23 a € 2.582,28;

- i) di stabilire la durata dell'autorizzazione alla perforazione in mesi 6 dalla data del presente provvedimento; termine che potrà essere prorogato per un massimo di ulteriori 6 mesi su richiesta del titolare dell'autorizzazione adeguatamente motivata;
- j) di precisare che qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere sospesi dandone immediata comunicazione a questa Struttura, che dovrà preventivamente autorizzare le modifiche in questione;
- k) di precisare che la presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa e o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del RR 41/2001; il mancato rispetto delle prescrizioni definite nel presente atto darà luogo al diniego della concessione ed al conseguente obbligo di smantellamento del pozzo ai sensi dell'art. 16, comma 6 dello stesso RR 41/2001;
- l) di precisare che l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza alla scrivente Struttura fornendo la documentazione richiesta dalle norme di settore, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- m) di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti la disciplina delle utilizzazioni delle acque pubbliche, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- n) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- o) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice, precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- p) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

*Ing. Paola Magri*

*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**